

16-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/215/CU2/C2

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, RECANTE:
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA
PUBBLICA (S 345)**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole nei termini indicati nel documento, con le osservazioni e le richieste emendative.

Nei pareri della Conferenza sugli ultimi decreti - legge approvati (es. DL 115/2022; DL 144/2022) erano richiamati alcuni temi prioritari che avrebbero dovuto trovare soluzione entro l'esercizio 2022, non presenti nel DL in esame.

Il parere, purtroppo, è richiesto quando i termini per la presentazione degli emendamenti sono ampiamente scaduti e le votazioni parlamentari ormai in fase avanzata. I tempi di conversione del presente DL rimarcano ulteriormente queste criticità.

I temi più delicati e che creano tensioni negli equilibri di bilancio delle Regioni e delle Province autonome, possono essere così sintetizzate:

- **Maggiori costi prodotti energetici per il funzionamento dell'organizzazione delle Regioni e delle Province autonome e concorso al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 850 della legge 178/2020.**

Non è stata raggiunta alcuna soluzione.

- **Trasporto Pubblico Locale**

Si da atto dell'ulteriore finanziamento per il caro prodotti energetici / carburanti (norma del DL 179/2022 confluita nel DL in oggetto). Rimane aperta la necessità di finanziamento per compensare i minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021 per cui si confida sulla copertura alla stregua di quanto accaduto per il 2020.

Il fabbisogno per assicurare nel 2022 la compensazione dei minori ricavi tariffari inerenti all'esercizio 2021 è pari a circa 1.626 mln di euro definito sulla base dell'analogo fabbisogno accertato per l'esercizio 2020. Allo stato attuale c'è una necessità di **copertura residua di circa 845 milioni di euro.**

Resta aperta la **problematica dell'obbligo da parte delle Regioni e delle Province autonome di adempiere all'adeguamento dei corrispettivi di servizio al tasso inflazione programmato.** La NADEF 2022 (settembre 2022), ha rivisto il tasso di inflazione programmata al 7,1% (dal 5,4%) mentre per il 2023 la previsione è del 4,3%. La legge di bilancio 2022 aveva previsto un incremento del Fondo Nazionale Trasporti progressivo pluriennale a causa della cronica sottostima del fabbisogno durante gli ultimi anni ma alla luce dall'attuale situazione l'incremento non risulta essere indicizzato nemmeno all'inflazione programmata.


- **Sanità**

Nelle Audizioni della CR sul DL 176/2022 è stato segnalato il rischio di un mancato raggiungimento degli equilibri in sanità per il 2022 e della necessità di un ulteriore finanziamento per il 2022 a copertura di maggiori costi sostenuti dalle Regioni e province autonome per l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e per i costi Covid sostenuti nell'esercizio 2022 e non coperti da maggiori risorse statali.

Le Regioni e le Province autonome hanno raggiunto un Accordo il 2 dicembre scorso sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022 per cui si auspica che il Governo colga l'occasione della conversione in legge del provvedimento per modificare il quadro normativo in materia e consentire l'approvazione in tempi rapidi dell'Intesa Stato – Regioni necessaria per apportare le modifiche contabili di adeguamento degli stanziamenti entro l'esercizio finanziario.

- **Emergenza energetica sulla gestione delle residenze universitarie**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato, già in occasione del DL 115/2022 e del DL 144/2022, una proposta emendativa a sostegno delle residenze universitarie per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivante dall'eccezionale incremento del costo dell'energia. I fondi sono destinati delle sole residenze universitarie i cui posti letto sono assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli aventi i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 1320 del 17.12.2021.



EMENDAMENTI

INDICE

Emendamento 1 – Nuovo art. 13 bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)	3
Emendamento 2 – Nuovo art. 13 ter (Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi)	4
Emendamento 3 – Allegato 2 al DL 176/2022	5
• Articolo 3, comma 12	6
• Articolo 3, comma 14	6
Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie	7
Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195	7

Emendamento 1 – Nuovo art. 13 bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente art. 13-bis:

“13-bis. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

All'articolo 3 del D.L. 121/2021 aggiungere il seguente comma: '10. Al fine di contribuire al rinnovo per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, attese le attuali e contingenti condizioni di mercato, tutti i termini previsti dall'art.4, comma 3-bis del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, relativamente al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio sono prorogati di 12 mesi.'”

Relazione

L'art. 4, comma 3-bis, del DL 121/21 dispone il divieto su tutto il territorio nazionale della circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.



Tali scadenze rischiano di compromettere l'efficienza del servizio del trasporto pubblico locale sottraendo mezzi tuttora in circolazione e senza la possibilità di essere contemporaneamente sostituiti al momento della rottamazione. Molte Regioni hanno segnalato, infatti, forti ritardi nelle consegne previste dei nuovi mezzi, in conseguenza della situazione geopolitica internazionale che ha causato notevoli difficoltà alla filiera industriale, con particolare riguardo al reperimento delle materie prime.

Inoltre, occorre evidenziare come il disposto normativo imponga che la dismissione avvenga nel rispetto di tempistiche astratte talmente ravvicinate da apparire oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato della fornitura di autobus. La sostituzione in tempi così ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad alimentazione alternativa richiederebbe la disponibilità di adeguate infrastrutture di alimentazione, le quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

Pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio TPL regionale nelle more del completamento del rinnovo del parco rotabile, si ritiene necessario prorogare il termine di dismissione dei mezzi di categoria antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.

Emendamento 2 – Nuovo art. 13 ter (Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi)

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente art. 13-ter:

“13-ter. Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

All'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il secondo e terzo periodo sono soppressi”.

IN SUBORDINE:

“13-ter. Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

All'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede, nei successivi dieci giorni, a informare l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). L'ANSFISA, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'ente concedente ovvero affidante, verificati e valutati i criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, l'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, le conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché le attività poste in essere da parte dell'azienda al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, adotta le proprie determinazioni nei confronti dell'azienda, applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del



decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e comunica all'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico le predette determinazioni.”

Relazione

L'articolo 8, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 68/2022, nella versione risultante dalla conversione in legge, pone in capo agli enti concedenti ovvero affidanti il servizio di trasporto pubblico l'obbligo di sostituirsi all'azienda affidataria, che non esegue o ritarda l'effettuazione delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto dalle stesse utilizzati, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La norma presenta molte criticità, in particolare: da un lato, pone in capo agli enti concedenti o affidanti un potere sostitutivo che non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi che potrebbero portare a contenziosi (es. accesso al sito nel caso di infrastrutture di proprietà privata), che certo non garantirebbero il raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, cioè garantire la continuità e regolarità del servizio in caso di omessa manutenzione. Dall'altro, la norma si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, in base al quale è l'ANSFISA che dispone del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, nonché delle competenze ispettive e sanzionatorie.

Pertanto, si ritiene opportuno eliminare il secondo periodo, peraltro aggiunto in sede di conversione del decreto-legge in oggetto, ovvero, in subordine, sostituire il terzo con quello proposto che riduce le criticità in capo agli enti affidanti o concedenti, evita la duplicazione del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende e preserva le competenze ispettive e sanzionatorie in capo ad un unico soggetto, ovvero all'ANSFISA.

Emendamento 3 – Allegato 2 al DL 176/2022

Dall'elenco nell'Allegato 2 - avente ad oggetto “*Allegato IV-bis - (articolo 44-bis, comma 1) - (Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia – art. 44 bis)*”, l'intervento citato come n. “5) A1 – Milano Sud-Lodi” è stralciato.

Relazione

L'obiettivo della richiesta di stralcio dell'intervento in oggetto è quello di evitare rallentamenti (di tipo procedurale) sul progetto A1 Milano Sud – Lodi per il quale il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rif. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014789 del 9 giugno 2022 e con attività propedeutiche all'avvio dei lavori già in corso.

Inoltre, va considerato che progetti redatti secondo normativa tecnica ex NTC2008, come quello in oggetto, devono - ai sensi di quanto previsto dall'applicazione delle disposizioni transitorie delle NTC2018 (art. 2 del Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” – essere avviati entro il 20/03/2023 (quinto anno successivo alla data di entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche), per evitare l'assoggettamento alla nuova normativa tecnica.



La norma, nel caso in specie, si configurerebbe, pertanto, come aggravio procedimentale, rallentando soltanto l'esecuzione dell'opera che è già stata sottoposta a tutti i passaggi approvativi e di consenso, anche a livello territoriale.

- **Articolo 3, comma 12**

All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano servizi socioassistenziali e servizi sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità," inserire le seguenti: "nonché a favore degli Enti accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,.". Inoltre, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni» «180 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socioassistenziali e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Un'ulteriore quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;

b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

- **Articolo 3, comma 14**

Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera a) e lettera b), pari a 50 milioni 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Relazione

La proposta emendativa è volta a consentire l'ordinario svolgimento delle attività formative, in generale ed in particolare quelle della I e FP. Le attività laboratoriali che caratterizzano la metodologia utilizzata in ambito formativo incidono pesantemente sui costi che le strutture accreditate devono sopportare. L'aumento esponenziale dei costi energetici colpisce quindi particolarmente questo settore, rischiando di rendere impossibile il normale svolgimento delle attività. Gli enti accreditati, che sono pienamente inseriti nel sistema educativo di istruzione e formazione e sono incardinati come Livelli Essenziali delle Prestazioni, stanno infatti incontrando notevoli difficoltà nella prosecuzione



delle attività a fronte dell'aumento dei costi energetici, stante il mantenimento stabile del parametro di finanziamento per la erogazione di tale servizio essenziale, che coinvolge circa 157 mila giovani.

Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle residenze universitarie derivante dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, sono destinati, anche attraverso le Regioni, agli Enti per il Diritto allo Studio e alle Università 25 milioni.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura dell'aumento dei costi dell'energia delle sole residenze universitarie i cui posti letto sono assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli aventi i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 1320 del 17.12.2021.

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in proporzione al numero di posti letto assegnati per l'anno accademico 2021/2022 a studenti capaci e meritevoli di cui al comma 2.

Relazione: la proposta emendativa, presentata già in occasione della conversione in legge del Decreto-legge n. 115 del 2022 e del Decreto-legge n. 144 del 2022, si propone di prevedere un sostegno in favore degli Enti per il diritto allo studio universitario, alla luce della particolare congiuntura economica che stiamo vivendo e che rischia seriamente di non consentire il soddisfacimento delle richieste degli studenti universitari.

Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

E' aggiunto il seguente articolo:

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.



Relazione

Ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione degli ingenti danni subiti a seguito dell'alluvione del 1994, numerose aziende piemontesi hanno potuto beneficiare dei rimborsi di contributi e premi versati all'Inps/Inail, nel triennio 1994/1997.

La legittima spettanza del suddetto beneficio è stata sancita da numerose sentenze di I grado, confermate dalla Corte d'Appello di Torino.

Nel 2012 la Commissione europea, ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato riservati in forza dei Trattati alla sua esclusiva competenza, ingiunse all'Italia di sospendere tutti i pagamenti in essere fino a decisione definitiva avvenuta il 14 agosto 2015.

Con tale Decisione è stato sancito che gli aiuti individualmente conferiti erano pienamente compatibili con il diritto comunitario in quanto destinati alla compensazione di danni subiti da imprese colpiti da catastrofe naturale.

La Commissione ha pertanto concluso che gli aiuti già versati non dovessero essere già soggetti ad ordine di recupero, qualora accordati ad imprese aventi sede operativa nelle aree disastrose e versati in data antecedente all'ordine emesso nel mese di ottobre dell'anno 2012 in cui si intimava all'Italia di sospendere ogni altro pagamento.

La Commissione europea ha, quindi, chiaramente disposto che l'Italia, in base al principio di irrecuperabilità, non è tenuta a recuperare gli aiuti versati ove si tratti di imprese aventi sede operativa in Piemonte ai tempi dell'alluvione.

La Corte di Cassazione, intervenuta in sede di attuazione della suddetta Decisione, ha invece affermato che gli aiuti già versati e irrecuperabili sarebbero solo quelli spontaneamente erogati da Inps/Inail e che quindi ogni altro aiuto, sebbene già versato, ove sia oggetto di contenzioso giudiziario, andrebbe, secondo la Suprema Corte, posto nel novero dei cosiddetti pagamenti/aiuti in essere.

Nella passata legislatura, durante l'esame della legge di bilancio 2022, è stato accolto un ordine del giorno G/2448/105/5 che impegnava il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta a garantire che le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restino definitivamente acquisite ai beneficiari con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario sia un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

Roma, 14 dicembre 2022

